



**Università degli Studi di Messina**

**REGOLAMENTO RELATIVO A COLLABORAZIONI  
PRESTATE DAGLI STUDENTI AI SERVIZI DELL'UNIVERSITÀ**  
(Ultima modificazione: D.R. n. 744 del 27 Marzo 2014)

**Capo I  
INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI  
E ATTIVAZIONE DELLE COLLABORAZIONI**

**Art. 1**

**Tipologia dei servizi**

La collaborazione degli studenti al funzionamento dell'Università, a norma dell'art.13 della legge 2.12.1991 n.390, può essere attivata per i seguenti servizi:

- a) collaborazione per il funzionamento e la custodia di biblioteche e archivi;
- b) schedatura, memorizzazione o registrazione di dati che non comportino responsabilità amministrative;
- c) lavori di dattilografia, di elaborati grafici e di fotocopiatrice;
- d) supporto all'organizzazione di convegni, attività culturali e ricreative;
- e) supporto al riordino di materiale museale e di archivio;
- f) altri servizi non didattici a favore degli studenti;
- g) interventi di assistenza a studenti disabili. Per interventi di assistenza a studenti disabili si intende:

g<sup>1</sup>) disponibilità all'accompagnamento e alla registrazione su nastro dei testi di studio per studenti non vedenti;

g<sup>2</sup>) assistenza durante le lezioni, i colloqui con i docenti o in sede di esame per gli studenti audiolesi;

g<sup>3</sup>) disponibilità all'accompagnamento, al recupero di documentazione presso biblioteche o segreterie per studenti con *handicap* motori.

La collaborazione a più tipologie di servizi, di cui al comma precedente, è attivata tramite la pubblicazione di un bando generale aperto a tutti gli studenti. Collaborazioni destinate a particolari servizi, quali i servizi dell'Area Informatica, i servizi presso le strutture sportive dell'Ateneo e i servizi di assistenza a studenti disabili sono attivate tramite bandi specifici.

Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, a richiesta delle strutture, possono autorizzare l'assegnazione di incarichi di collaborazione per lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra indicate.

**Art. 2**

**Luogo, durata e caratteri delle collaborazioni**

Le collaborazioni si svolgono unicamente all'interno di locali utilizzati dall'Università; ciascuna di esse non può avere durata superiore a 150 ore e inferiore a 20 ore per anno accademico.

Le collaborazioni si svolgono presso:

- a) Uffici delle segreterie studenti;
- b) Servizi generali dell'Università;
- c) Servizi generali di Facoltà, Dipartimenti, Centri interdipartimentali e di servizi;

- d) Servizi dell'area informatica;
- e) Servizi di assistenza a studenti disabili.

Le collaborazioni attivate con bando generale, di cui al secondo comma dell'art. 1, sono ripartite come segue:

- il 60% tra le Facoltà in parti eguali;
- il 40% fra le Facoltà in proporzione al numero di domande di collaborazione accolte.

Le collaborazioni attivate tramite i bandi specifici, di cui all'art. 1, sono ripartite alla luce dei criteri previsti dai bandi stessi. In particolare, il bando per i servizi agli studenti disabili prevede un numero di posti prestabilito per ciascuna Facoltà, sulla base delle esigenze comunicate dall'Ufficio disabili.

Le collaborazioni di cui al bando generale si svolgono presso:

- Uffici delle Segreterie studenti;
- Servizi generali dell'Università;
- Servizi generali di Facoltà, Dipartimenti, Centri interdipartimentali e di servizi

Le collaborazioni riguardanti i servizi dell'Area Informatica, i servizi presso le strutture sportive dell'Ateneo e i Servizi di assistenza a studenti disabili sono disciplinate dai relativi bandi.

Il Rettore può, in casi particolari e per motivate necessità, redistribuire eventuali posti non coperti.

Gli studenti sono tenuti ad accettare le destinazioni loro assegnate nell'interesse dell'Università.

La collaborazione non dà luogo ad un rapporto di lavoro subordinato e non costituisce titolo preferenziale in pubblici concorsi.

La collaborazione non può in nessun caso interferire con il normale svolgimento dell'attività didattica cui lo studente è tenuto.

### **Art. 3**

#### **Profili procedurali e sostanziali delle collaborazioni**

Acquisite le richieste di collaborazione da parte dei responsabili delle strutture, si fa luogo all'attivazione delle collaborazioni, di cui al presente regolamento, con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, sentita una Commissione composta da tre docenti scelti in rappresentanza delle macro-aree scientifico-disciplinari e da un ugual numero di rappresentanti degli studenti nonché da un funzionario o dirigente amministrativo designato dal Direttore Generale. I docenti sono eletti dal Senato Accademico, a maggioranza semplice, e durano in carica tre anni. I rappresentanti degli studenti sono eletti, a maggioranza semplice, al proprio interno, dai rappresentanti degli studenti in seno al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e durano in carica due anni.

Il mandato dei componenti la Commissione è rinnovabile una sola volta. Il Presidente della Commissione è eletto all'interno della Commissione stessa tra i docenti che ne fanno parte, a maggioranza dei componenti.

Le delibere di cui al primo comma del presente articolo sono rese esecutive con decreto rettorale di bando contenente l'indicazione:

- a) dei servizi che costituiscono oggetto delle collaborazioni;
- b) dei luoghi in cui esse dovranno essere svolte;
- c) del numero delle collaborazioni;
- d) delle caratteristiche delle prestazioni richieste;
- e) delle date di inizio e fine delle collaborazioni;
- f) del corrispettivo orario per esse stabilito, determinato secondo quanto previsto nell'art.11;
- g) dei requisiti posseduti dagli studenti per la valida presentazione delle istanze di collaborazione, di cui all'art. 5 del presente regolamento;
- h) del termine, non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla data di emanazione del bando, entro il quale devono essere presentate le istanze degli studenti, a norma dell'art.4 del presente regolamento;

- i) della composizione della Commissione suddetta, cui è altresì demandato il compito di valutare le istanze di collaborazione presentate dagli studenti, sottoponendo quindi all'approvazione del Senato Accademico l'esito della valutazione stessa.

Al bando è data pubblicità, oltre che a mezzo del sito web di Ateneo, mediante affissione agli albi delle strutture interessate alla collaborazione.

## **Cap. II**

### **ISTANZE DI COLLABORAZIONE E REQUISITI DELLE STESSE**

#### **Art. 4**

##### **Istanze di collaborazione**

Le istanze di collaborazione, di cui all'art. 3, sono presentate al Rettore, nei termini stabiliti dal bando, corredate di una dichiarazione sottoscritta dallo studente attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5.

Possono fare istanza di collaborazione gli studenti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) risultino iscritti almeno al terzo anno di Corso di laurea magistrale a ciclo unico o al secondo anno di Corso di laurea triennale o ad un corso di laurea magistrale;
- b) non siano ovvero non siano stati iscritti per un numero di anni superiore a quello della durata legale dei corsi di studio di appartenenza più uno, a partire dall'anno di immatricolazione;
- c) abbiano acquisito almeno la metà ovvero i due quinti, a seconda di quanto sarà al riguardo stabilito dal bando, dei crediti previsti dal piano didattico del Corso di studi cui risultino iscritti, computati per approssimazione, in caso di valore decimale, al numero intero successivo;
- d) non siano stati beneficiari di borse di studio concesse dall'ERSU Messina per l'anno accademico immediatamente precedente a quello del bando;
- e) non siano beneficiari di borse di collaborazione *part-time* ai servizi dell'ERSU Messina per l'anno accademico cui si riferisce il bando;
- f) non abbiano già conseguito un diploma di laurea, eccezion fatta per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale;
- g) non appartengano alle fasce dell'Indicatore della Condizione Economica Riparametrato (ICER) in relazione alle quali è previsto il pagamento dell'importo massimo come tassa di conguaglio. È fatta, tuttavia, eccezione per le collaborazioni ai servizi per i disabili, alle quali non si applica tale restrizione, al fine di favorire la maggiore copertura possibile dei posti destinati a tale servizio, espressivo di particolare significato etico-culturale e pertanto fatto oggetto di uno specifico regime per ciò che attiene alla formazione della graduatoria.

Il possesso dei requisiti suddetti è certificato dagli stessi istanti. In caso di autocertificazione mendace, lo studente verrà escluso dalla graduatoria ovvero, qualora abbia già intrapreso lo svolgimento dal servizio, da quest'ultimo, e rimarrà peraltro soggette alle sanzioni di legge per le dichiarazioni mendaci.

#### **Art. 5**

##### **Criteri di determinazione delle graduatorie**

Al fine della determinazione della graduatoria sarà attribuito a ciascun istante un punteggio base, in relazione al *curriculum* formativo, costituito dalla somma:

- a) di un massimo di 9 punti, in rapporto ai crediti acquisiti;
- b) di un massimo di 9 punti ripartiti in modo proporzionale per ogni punto o frazione di punto, per un punteggio superiore a 25/30 nella media dei voti conseguiti negli esami di profitto superati dallo studente.

Con riguardo al bando generale, i relativi idonei sono collocati in graduatoria in ordine di punteggio decrescente per Facoltà. Quanto ai bandi specifici, i relativi idonei sono inseriti in un'unica graduatoria.

A parità di punti, si dà la precedenza in graduatoria, ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. c) della legge 2 dicembre 1991, n. 390, agli studenti che versino in condizioni di reddito maggiormente disagiate. In caso di parità, è preferito lo studente di minore età. In caso di ulteriore parità, si tiene conto della media più elevata negli esami di profitto.

Sono esclusi dalla graduatoria gli studenti appartenenti alla fascia più elevata dell'ICER, che hanno pagato, come tassa di conguaglio per l'iscrizione all'Università, l'importo massimo stabilito. È fatta eccezione per gli studenti che abbiano fatto istanza di servizio agli studenti disabili, che tuttavia sono posposti in graduatoria agli idonei con reddito inferiore, indipendentemente dal punteggio conseguito rispetto a questi ultimi.

Ai sensi dell'art. 2, comma 4, D.P.C.M. 9 aprile 2001, così come prorogato dal D.P.C.M. 23 luglio 2004, le Università concedono i benefici in via prioritaria, sulla base di graduatorie separate, agli studenti idonei non beneficiari delle borse di studio erogate dall'ERSU nell'anno accademico immediatamente precedente a quello di riferimento del bando.

#### **Art. 6**

##### **Fasce di reddito**

All'atto della presentazione dell'istanza di collaborazione lo studente è tenuto ad esibire copia dell'avvenuto pagamento della tassa di conguaglio relativa all'anno accademico immediatamente precedente a quello di riferimento del bando.

#### **Art. 7**

##### **Graduatoria finale**

Scaduto il termine stabilito dal bando per la presentazione delle istanze di collaborazione, queste ultime sono esaminate dalla Commissione di cui all'art. 3 del presente regolamento. La Commissione, vagliata l'ammissibilità delle istanze, procede alla formulazione delle graduatorie, dando la priorità agli studenti idonei non beneficiari delle borse di studio concesse dall'ERSU rispetto ai rimanenti studenti.

Le graduatorie sono rese pubbliche nelle stesse sedi e con le stesse modalità con cui è pubblicizzato il bando. Avverso l'ordine di graduatoria lo studente può presentare ricorso al Rettore entro sei giorni dalla data di affissione, che si pronunzia sui ricorsi stessi, sentita la Commissione suddetta.

Qualora il bando preveda collaborazioni relative a più Facoltà e in una o più di esse il numero delle collaborazioni disponibili ecceda il numero degli idonei, le collaborazioni eccedenti vengono assegnati ad idonei in eccesso di altre Facoltà, secondo l'ordine assoluto di punteggio ottenuto dagli idonei, indipendentemente dalle Facoltà di appartenenza. Le opzioni per l'occupazione dei posti disponibili presso le diverse Facoltà sono esercitate dagli studenti rispettando l'ordine assoluto di punteggio suddetto.

Le collaborazioni di cui al presente regolamento non sono compatibili con altre collaborazioni in ambito universitario a qualsiasi titolo retribuite o con borse di studio.

### **Capo III**

#### **COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE**

#### **Art. 8**

##### **Costituzione del rapporto**

Gli idonei sono invitati dall'amministrazione, secondo l'ordine di graduatoria, a sottoscrivere un atto di impegno a svolgere l'attività di collaborazione cui sono chiamati. Nell'atto stesso sono indicati l'oggetto e le modalità della collaborazione, nonché la sede del suo svolgimento.

In caso di rinuncia allo svolgimento dell'attività di collaborazione, se ne fa proposta allo studente immediatamente seguente in graduatoria.

Lo studente che accetta l'incarico sottoscrive l'atto di impegno di cui al primo comma e ne

riceve copia. L'avvenuta assunzione da parte dello studente viene annotata in apposito registro. Dell'atto di impegno sottoscritto e del registro possono prendere visione tutti i docenti che ne facciano richiesta.

L'atto di impegno è trasmesso in copia al responsabile della struttura alla quale lo studente è destinato.

L'incarico può essere svolto dallo studente con continuità fino al completamento del numero di ore fissato o anche in modo discontinuo, compatibilmente con le esigenze della struttura in cui opera.

#### **Art. 9**

##### **Controllo del servizio e sanzioni per inadempienze**

Al responsabile della struttura presso cui è prestata l'attività di collaborazione è fatto obbligo di vigilare sul corretto e pieno svolgimento dell'attività di collaborazione e di presentare, a conclusione dello stesso, una relazione contenente una valutazione in merito all'attività svolta, alle modalità di svolgimento della stessa, nonché all'efficacia dei servizi esercitati.

Eventuali inadempienze e complessive carenze circa l'attività di collaborazione sono senza indugio comunicate dal responsabile della struttura al Rettore, per l'adozione dei provvedimenti di competenza. In particolare, il Rettore può, sentito lo studente interessato, procedere con provvedimento motivato alla riduzione del corrispettivo spettante allo studente stesso, in proporzione all'entità dell'irregolarità denunciata ovvero far luogo alla rescissione del rapporto di collaborazione.

#### **Art. 10**

##### **Corrispettivo**

Il corrispettivo per l'attività di collaborazione è fissato dal Consiglio di Amministrazione e riportato nel bando.

Il pagamento del corrispettivo ha luogo da parte dell'amministrazione dietro presentazione della relazione, di cui all'art. 9, da parte del responsabile della struttura, attestante lo svolgimento della collaborazione prestata da parte del responsabile della struttura.

Il corrispettivo è esente da imposte ai sensi dell'art.13 della legge n. 390 del 1991.

Nel caso che il rapporto di collaborazione sia stato sospeso, per qualunque causa, nessun corrispettivo è dovuto per la collaborazione non prestata.

#### **Art. 11**

##### **Cessazione del rapporto**

Scaduto il termine fissato nell'atto di costituzione del rapporto di collaborazione, il rapporto stesso cessa automaticamente, senza necessità di comunicazione alcuna. Il rapporto cessa altresì automaticamente alla data del superamento dell'esame di laurea o comunque di cessazione dell'iscrizione dello studente all'Università.

È facoltà dello studente interessato chiedere la cessazione anticipata del rapporto di collaborazione; nel qual caso, alla struttura può essere assegnato altro studente in collaborazione, secondo l'ordine di graduatoria e per il solo periodo residuo.

#### **Art. 12**

##### **Assicurazione contro gli infortuni**

Qualora l'attività di lavoro *part-time* non sia compresa nel contratto generale di assicurazione degli studenti, l'Università provvede a proprie spese alla copertura assicurativa contro gli infortuni degli studenti cui sia stato conferito un incarico di collaborazione.

L'incarico non dà luogo ad alcun obbligo di assicurazione sanitaria o pensionistica.

### **Art. 13**

#### **Relazione finale**

Entro la fine di ciascun anno solare la Commissione, di cui all'art. 3 del presente regolamento, redige e trasmette al Rettore, che ne dà comunicazione al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione, una relazione sull'attività svolta dagli studenti e sull'efficienza dei servizi prestati.

### **Capo IV**

#### **STANZIAMENTO E RIPARTIZIONE DEI FONDI**

### **Art.14**

#### **Stanziamiento annuale**

In sede di predisposizione del bilancio preventivo, sono definite dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione le risorse finanziarie destinate alla copertura delle spese richieste per il pagamento dei corrispettivi agli studenti chiamati a svolgere attività di collaborazione.